



Piano annuale cultura 2026 – DGR n. 412 del 28 maggio 2026

Legge regionale n. 17 del 16 maggio 2019, artt. 4, 9 e 36

INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA

Bando per la presentazione di domanda di contributo per la realizzazione di iniziative di promozione della cultura cinematografica.

Anno 2026.

Indice.

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Stanziamento
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità
- Art. 5 - Requisiti di ammissibilità delle iniziative
- Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda
- Art. 7 - Motivi di esclusione
- Art. 8 - Spese ammissibili
- Art. 9 - Spese non ammissibili
- Art. 10 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento
- Art. 11 - Istruttoria e valutazione
- Art. 12 - Criteri di valutazione e punteggi
- Art. 13 - Entità del contributo
- Art. 14 - Graduatoria e concessione contributo
- Art. 15 - Esecuzione, controlli e rendicontazione
- Art. 16 - Obblighi di pubblicità
- Art. 17 - Revoca del contributo
- Art. 18 - Informativa sul trattamento dei dati personali



4e948db5



Art. 1 - Finalità.

1. Il bando stabilisce i termini e disciplina criteri e modalità per l'erogazione di contributi regionali iniziative di promozione della cultura cinematografica, in attuazione degli artt. 4, 9 e 36 della L.R. n. 17/2019 e, nello specifico, dell'Azione S2 "Cultura cinematografica" del Piano annuale cultura 2026, approvato con DGR n. 412 del 28 maggio 2026, volta alla "Promozione e sostegno a rassegne, festival, circuiti e altri eventi di promozione della cultura cinematografica finalizzati ad accrescere e qualificare la conoscenza e la capacità critica del pubblico".

Art. 2 - Stanziamento.

1. La dotazione finanziaria per l'azione è pari a euro 80.000,00.

Art. 3 - Definizioni.

1. Ai fini del presente bando, si forniscono le seguenti definizioni:

- "festival cinematografico" o "festival audiovisivo": una manifestazione culturale nel campo cinematografico o audiovisivo rivolta al pubblico, con ingresso a titolo oneroso o gratuito, e caratterizzata da finalità di ricerca, originalità, promozione delle opere cinematografiche e audiovisive e dei talenti, nazionali ed internazionali, realizzata con cadenza periodica, limitata nel tempo, e che preveda lo svolgimento di un concorso, la conseguente attribuzione di almeno un premio da parte di apposite giurie e la realizzazione di almeno un catalogo in formato cartaceo o digitale, contenente illustrazione e descrizione delle opere e dei talenti oggetto della manifestazione;

- "rassegna cinematografica" o "rassegna audiovisiva": una manifestazione rivolta al pubblico, con ingresso a titolo oneroso o gratuito, nel campo cinematografico e audiovisivo, anche a carattere non periodico, caratterizzata da proiezione di opere audiovisive anche non inedite, selezionate sulla base di una tematica o finalità specifica.

Art. 4 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità.

1. Possono presentare domanda di contributo a valere sul presente bando enti locali e soggetti privati senza scopo di lucro, con esclusione delle persone fisiche, con sede legale sul territorio regionale.

2. Sono inoltre previsti, fatta eccezione per gli enti locali, gli ulteriori requisiti di ammissione di seguito indicati:

- a) essere legalmente costituiti da almeno cinque anni;
- b) avere come finalità statutaria o attività principale l'organizzazione di attività culturali.

3. Ogni soggetto potrà presentare una sola domanda di contributo.

4. Ciascun soggetto non può presentare richiesta di contributo per una stessa iniziativa o per singole attività che ne fanno parte su un altro dei bandi della L.R. n. 17/2019.

5. Ciascun soggetto deve dichiarare se ha presentato domanda di contributo per la stessa iniziativa ai sensi di altre leggi regionali o statali.

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità delle iniziative.

1. Sono ammissibili a contributo, a valere sul presente bando, festival o rassegne cinematografiche o audiovisive di rilievo almeno regionale, che propongono una programmazione di qualità della produzione cinematografica e sono finalizzati alla formazione e all'ampliamento del pubblico, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere giunti nel 2026 almeno alla terza edizione, anche qualora le edizioni non siano state realizzate in anni consecutivi;



4e948db5



- b) presentare un costo totale ammissibile pari o superiore a euro 20.000,00;
- c) prevedere un programma articolato in almeno tre giornate consecutive;
- d) prevedere un cofinanziamento di almeno il 50% dell'ammontare della spesa ammissibile, garantito da fondi propri e/o di terzi;
- e) essere avviati e compiutamente realizzati nel territorio della Regione del Veneto nel corso dell'anno 2026;
- f) non essere finanziati da altri contributi della Regione del Veneto.

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda.

1. La domanda, redatta nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, va presentata e inviata al protocollo esclusivamente mediante la piattaforma informatica regionale - sezione Cultura raggiungibile alla pagina: <https://mebtel.regione.veneto.it/cultura/public/homepage>, selezionando il "Bando cultura cinematografica". Il primo accesso alla piattaforma deve essere effettuato dal legale rappresentante tramite identità digitale (SPID o CIE). Il legale rappresentante può delegare terzi alla compilazione del modulo di domanda.

2. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

- a) scheda descrittiva dell'iniziativa (sul modello reso disponibile dall'Amministrazione regionale nella piattaforma);
- b) atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente redatto in forma pubblica e aggiornato o scrittura privata registrata, se non già trasmesso all'Amministrazione regionale (sono esclusi gli Enti locali e le altre Pubbliche amministrazioni).

3. I richiedenti devono pagare l'imposta di bollo, se dovuta, ed indicare il numero della marca nel modulo di domanda.

4. I termini per la presentazione delle domande sono stabiliti come segue:

Data apertura presentazione domande	Data chiusura presentazione domande
ore 10:00 del 15 giugno 2026	ore 12:00 del 14 luglio 2026

La procedura applica le regole relative alla PEC stabilite dalla Giunta regionale, consultabili sul sito istituzionale della Regione del Veneto all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>.

Art. 7 - Motivi di esclusione.

1. La domanda è esclusa in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) presentata da parte di soggetti diversi da quelli indicati all'art. 4 del bando;
- b) priva di uno dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5 del bando;
- c) presentata non utilizzando la piattaforma indicata all'art. 6 del bando;
- d) presentata oltre il termine.

Art. 8 - Spese ammissibili.

1. Sono considerate ammissibili ai fini del presente bando le spese di natura esclusivamente corrente, che, in maniera chiara, diretta ed esclusiva, sono riconducibili alla proposta progettuale e da ritenersi indispensabili alla sua realizzazione.

2. In particolare sono ammissibili le spese relative:

- a) all'affitto degli spazi utilizzati per l'iniziativa;
- b) al noleggio di attrezzature e impianti;
- c) all'organizzazione dell'iniziativa (ad esempio: prestazioni d'opera professionali, acquisto di titoli di viaggio e ospitalità degli artisti e del direttore artistico, ecc.);
- d) all'utilizzo delle opere, ai diritti d'autore e agli oneri SIAE;
- e) alla promozione e comunicazione dell'iniziativa.



4e948db5



3. Le spese generali sostenute dal soggetto proponente (ad esempio: canoni di locazione sede, utenze, spese per telefono e internet, spese postali, spese di segreteria, rimborsi spese per attività inerenti all'iniziativa, ecc.), sono ammissibili entro il limite massimo del 10% del totale delle spese di cui al comma 2.
4. Le spese per il personale dipendente del soggetto richiedente impiegate specificamente nella realizzazione dell'iniziativa sono ammissibili entro il limite massimo del 20% del totale delle spese di cui al comma 2.
5. In deroga a quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. a) e b) del presente bando è ammessa la spesa per acquisto di premi entro il limite massimo di euro 1.000,00;
6. Le spese per l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dall'attuatore purché non recuperabili, e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario.

Art. 9 - Spese non ammissibili.

1. Non sono ammesse nel bilancio dell'iniziativa, sia a preventivo sia a consuntivo, le spese di investimento e le seguenti spese:

- a) acquisto di beni strumentali durevoli;
- b) acquisto di materiale o prodotti di consumo;
- c) erogazioni liberali;
- d) assicurazioni, multe e sanzioni;
- e) imposte e tasse, fatta eccezione a quanto stabilito dall'art. 8, co. 6 del presente bando;
- f) interessi passivi;
- g) manutenzione degli immobili;
- h) spese per carburanti e pedaggi autostradali;
- i) quantificazione economica del lavoro volontario;
- j) approvvigionamento di cibi e bevande destinate alla vendita;
- k) relative a prestazioni, noleggio di beni e fornitura di servizi da parte di soggetti che si trovino in situazioni di cointeressenza con il beneficiario del contributo;
- l) contributi a terzi;
- m) di importo imponibile inferiore a euro 100,00;
- n) effettuate in contanti.

Art. 10 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento.

1. Ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 vengono indicati gli elementi e i contenuti relativi all'avvio del procedimento.

- Amministrazione competente: Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
- oggetto del procedimento: bando per la presentazione di domanda di contributo per la realizzazione di iniziative di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva. Anno 2026;
- responsabile del procedimento: il direttore pro tempore della U. O. Attività Culturali e Spettacolo;
- data: la procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del presente bando e si concluderà entro il termine di 90 giorni;
- Ufficio referente per la presa visione degli atti: Ufficio Cinema. – Tel. 041 279 2604 - 2414;

2. Il presente articolo vale a tutti gli effetti quale "comunicazione di avvio del procedimento", ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L. n. 241/1990.

Art. 11 - Istruttoria e valutazione.

1. La struttura regionale competente verificherà l'ammissibilità delle domande, accertandone completezza e regolarità formale, nonché la presenza dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del presente bando.
2. Un Nucleo di valutazione, nominato dal Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, valuterà le iniziative ammissibili sulla base dei criteri e punteggi evidenziati nella tabella di cui all'art. 12 del bando.

Art. 12 - Criteri di valutazione e punteggi.

1. Il Nucleo di valutazione attribuirà i punteggi in base ai criteri di seguito elencati, definendo una graduatoria:



4e948db5



Criteria	Maximum score
<p>1. Quality of the proposed programming:</p> <p>1.a - cultural relevance and national and international visibility of the initiative – maximum 10 points;</p> <p>1.b - quality of the proposed programming (original works, first or second, independent or without distribution on the Italian market, belonging to less known cinematographies or from emerging countries) – maximum 15 points.</p>	25
<p>2. Matured experience (with reference also to previous editions):</p> <p>historicity of the initiative, experience of the staff/team organizational reference and/or authoritativeness of the jury or the scientific/artistic committee.</p>	20
<p>3. Inclusive and social value of the initiative:</p> <p>actions carried out by the initiative and degree of relevance of the same for the improvement of accessibility, social inclusion, environmental sustainability, and also aimed at the implementation of services of interpretation LIS and the elimination of architectural barriers.</p>	5
<p>4. Promotion strategies of the initiative:</p> <p>degree of depth and quality of the communication plan.</p>	5
<p>5. Involvement of the School or the University in public training programs:</p> <p>capacity of the initiative to contribute to expanding the offer of cultural cinematographic services to the public through the involvement of the School and the University.</p>	5
<p>6. Percentage of co-financing:</p> <p>≥ 80% = 5 points dal 60% al 79% = 3 points dal 51% al 59% = 1 point</p>	5
<p>7. Impact on the local economic system:</p> <p>degree of involvement of local businesses for expenses destined to: accommodation and reception services;</p> <p>> di euro 60.000,00 = 5 points da euro 50.001,00 a euro 60.000,00 = 4 points da euro 40.001,00 a euro 50.000,00 = 3 points da euro 30.001,00 a euro 40.000,00 = 2 points da euro 20.001,00 a euro 30.000,00 = 1 point da euro 10.000,00 a euro 20.000,00 = 0 points</p>	5
<p>8. Valorization of the territory:</p> <p>capacity to represent an opportunity for the valorization of the territory, of the places and of the spaces of fruition and capacity to generate cultural, educational and formative, tourist and socio-economic impacts.</p>	5
TOTAL MAXIMUM SCORE	75

2. The maximum score obtainable from each initiative is equal to 75 points. The minimum score obtainable, below which the contribution is not grantable, is equal to 46 points.



3. A parità di punteggio assegnato, l'ordine di graduatoria è determinato dai seguenti criteri di priorità:
1. punteggio maggiore conseguito in base al criterio 1;
 2. punteggio maggiore conseguito in base al criterio 2.

Art. 13 - Entità del contributo.

1. Il contributo regionale potrà coprire al massimo il 50% del costo complessivo dell'iniziativa riferito alle spese ammissibili a contributo. Il disavanzo rimarrà in carico al soggetto proponente e finanziato con fondi propri o terzi.
2. L'importo massimo del contributo concedibile è pari a euro 20.000,00.
3. L'entità del contributo sarà determinata tenuto conto del punteggio attribuito dal Nucleo di valutazione:

Punteggio compreso tra 75 e 66 punti	l'entità del contributo è pari all'80% di quanto richiesto.
Punteggio compreso tra 65 e 56 punti	l'entità del contributo è pari al 65% di quanto richiesto.
Punteggio compreso tra 55 e 46 punti	l'entità del contributo è pari al 50% di quanto richiesto.

4. I soggetti proponenti sono tenuti a dichiarare eventuali altri contributi richiesti/ottenuti per la medesima iniziativa, ferma restando la non cumulabilità di finanziamenti regionali concessi per lo stesso intervento.
5. In sede di rendicontazione, il contributo viene interamente confermato, fatto salvo il rispetto del requisito di ammissibilità di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del presente bando, se si rendicontano spese pari ad almeno il 70% delle spese ammissibili previste dal piano finanziario; qualora fossero rendicontate spese per un importo inferiore al 70% e superiori o uguali al 50% delle spese ammissibili previste dal piano finanziario il contributo verrà ridotto proporzionalmente. Qualora fossero rendicontate spese inferiori al 50% il contributo sarà revocato.

Art. 14 - Graduatoria e concessione contributo.

1. Il Direttore della struttura regionale competente con proprio decreto, preso atto degli esiti istruttori e della valutazione del Nucleo, approva la graduatoria delle iniziative ammesse a finanziamento e la concessione dei relativi contributi fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nonché l'elenco delle iniziative escluse con la rispettiva motivazione.
2. In caso di disponibilità di ulteriori risorse derivanti da rinunce o da nuovi stanziamenti di bilancio riconducibili alle finalità del bando, si procederà allo scorrimento della graduatoria con Decreto del Direttore della Direzione Beni attività culturali e sport.
3. I soggetti beneficiari riceveranno formale notifica del contributo ed entro 10 giorni dovranno comunicare l'accettazione del contributo, decorsi i quali si intende accettato.

Art. 15 - Esecuzione, controlli e rendicontazione.

1. Il soggetto beneficiario attua l'intervento ammesso a finanziamento regionale secondo le modalità, nelle tempistiche e con le spese dichiarate in sede di domanda.
2. Le variazioni al programma dell'iniziativa ammessa a contributo devono essere previamente autorizzate dall'Ufficio regionale competente e per essere ammissibili non devono incidere sui requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 4 e 5, né alterare gli elementi valutati ai sensi dell'art. 12, in misura tale da alterare l'ordine della graduatoria.
3. Il beneficiario, anche in corso d'opera, potrà essere soggetto a verifiche e/o attività di monitoraggio da parte della Regione (ai sensi dell'art.71 del DPR n. 445/2000).
4. Gli interventi realizzati con il contributo regionale dovranno essere realizzati e rendicontati entro il 31 dicembre 2026.
5. Ciascun contributo sarà liquidato in unica soluzione, su presentazione della documentazione di seguito elencata, redatta sui modelli predisposti dalla Direzione Beni attività culturali e sport:
 - a) relazione dettagliata dell'iniziativa realizzata;
 - b) materiale fotografico o video a documentazione dell'iniziativa.



4e948db5



- c) bilancio consuntivo generale delle entrate e delle uscite (riferito alle spese ammissibili) relative all'iniziativa;
- d) prospetto riepilogativo delle spese sostenute e quietanzate per la realizzazione dell'iniziativa, sino alla concorrenza dell'importo di spesa ammessa in fase di presentazione della domanda, con l'indicazione degli estremi dei documenti di spesa che devono essere necessariamente intestati al soggetto beneficiario del finanziamento, nonché degli estremi di pagamento (per gli enti locali i mandati di pagamento).

Le spese rendicontate di cui alla lett. d) e comunque tutte le spese inserite nel bilancio consuntivo di cui alla lett. c) devono essere giustificate da documentazione fiscalmente valida.

Ai fini del presente bando è ritenuta fiscalmente valida la seguente documentazione:

- busta paga;
- parcella;
- fattura;
- ricevuta fiscale;
- ricevuta/nota di prestazione occasionale;
- modello F24;
- voucher nel contesto di una prestazione occasionale;
- ricevuta relativa ad attività non soggetta ad emissione di fattura ai sensi della normativa vigente;
- ricevuta di affissioni pubbliche.

6. Non si procede alla liquidazione del contributo al soggetto che risulti essere non in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali (D.U.R.C.-Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Art. 16 - Obblighi di pubblicità.

1. I beneficiari evidenzieranno in tutto il materiale promozionale e pubblicitario che l'intervento è stato realizzato con il contributo regionale, qualunque siano i mezzi e i supporti usati (giornali, radio, targhe, messaggi pubblicitari, siti internet, social, manifesti, volantini, inviti e altro). I beneficiari riceveranno indicazioni su forme e modalità nella lettera di concessione del finanziamento.

2. La Regione potrà utilizzare il materiale promozionale prodotto per finalità istituzionali.

3. Ai sensi della Legge n. 124/2017 (commi da 125 a 129), i beneficiari di contributi pubblici (sovvenzioni sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura) non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di importo annuo uguale o superiore ad euro 10.000,00 hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni richieste in merito ai contributi ottenuti.

Art. 17 - Revoca del contributo.

1. Il contributo è soggetto a revoca totale nei seguenti casi:

- rinuncia da parte del beneficiario;
- mancata realizzazione dell'iniziativa;
- spesa rendicontata inferiore a euro 20.000,00 o inferiore al 50% del bilancio preventivo;
- presentazione di dichiarazioni mendaci ad esito dei controlli previsti dall'art. 15, comma 3.

Art. 18. - Informativa sul trattamento dei dati personali

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

2. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

3. Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 08/05/2018, è il Direttore della struttura Direzione Beni attività culturali e Sport; e-mail: beniattivita-culturalisport@regione.veneto.it; PEC: beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it.



4e948db5



4. Il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer) ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella e-mail, a cui rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti dei propri dati è: dpo@regione.veneto.it; PEC: dpo@pec.regione.veneto.it.
5. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la verifica dei requisiti di ammissibilità al bando per la concessione di contributi a sostegno di iniziative di promozione della cultura cinematografica di cui alla Legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”.
6. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
7. La base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la Legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”.
8. Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti per l’ammissione al bando e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione e la conseguente partecipazione al bando.
9. I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato nei limiti previsti dalla vigente normativa; i dati non saranno trasferiti presso un paese esterno allo Spazio Economico Europeo e non sono sottoposti ad alcun processo decisionale automatizzato.
10. I dati raccolti sono trattati tramite strumenti informatici e telematici.
11. I dati non sono sottoposti ad alcun processo decisionale automatizzato.
12. Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato come segue: (per fini di archiviazione, protocollo e conservazione documentale) il tempo stabilito dalle regole interne proprie all’Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti in materia.
13. Competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà essere richiesto al Direttore della Direzione Beni attività culturali e sport l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero ci si potrà opporre al loro trattamento.
14. Può essere proposto reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente o sarà possibile adire le opportune sedi giudiziarie.

Informazioni e chiarimenti in ordine a problematiche di natura esclusivamente tecnica/informatica relative alla piattaforma per la presentazione della domanda potranno essere chiesti al Call center della Regione del Veneto, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00, telefonando al numero verde 800-914708 o scrivendo a call.center@regione.veneto.it

Informazioni e chiarimenti in ordine ai contenuti del bando potranno essere richiesti alla Regione del Veneto – Direzione Beni attività culturali e sport – U.O. Attività culturali e spettacolo – Ufficio cinema telefonando al numero 041 279 2604 - 2414 o scrivendo a spettacolocultura@regione.veneto.it.



4e948db5

